

Prot. n. ...382/06...

Roma, 22 dicembre 2006

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-SNABCA-CONF.SAL
A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-CONF.SAL
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO n. 36 /2006

**SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA
IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO,
RIFERITO AL PERIODO 2007**

Nonostante il costante tira-e-molla di certa "intelligenza" sindacale, siamo riusciti a sottoscrivere un Accordo che si differenzia dal precedente, dato che sono stati corretti la stragrande maggioranza degli errori che poi, strada facendo si sono rivelati fatali.

Si RIPORTA la nostra Nota a verbale.

Cordiali saluti,

LA SEGRETERIA NAZIONALE

NOTA A VERBALE

L'Organizzazione sindacale UNSA-Beni culturali nel sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Integrativo di Ministero (C.C.I.M.), riferito al periodo 2007, deve tuttavia precisare la propria posizione – più volte sostenuta al Tavolo negoziale – facendo rilevare alcune sostanziali difformità rispetto alle **proposte contrattuali e lo svolgimento delle corrette relazioni sindacali.**

L'UNSA-Beni culturali è consapevole che con il proprio contributo renderà più celere le successive fasi negoziali che lo stesso CCIM prevede, quali, prioritariamente:

- **procedere, con urgenza**, ad avviare i **processi di riqualificazione per i passaggi tra le Aree** dalla A alla B e dalla B alla C, oltre al **riconoscimento della posizione Super ai dipendenti rimasti esclusi dal precedente CCIM**;
- **definire con accordo, lo scorrimento delle graduatorie degli idonei** di cui ai processi di riqualificazione avviati con accordo del 24 ottobre 2002 sulla base delle cessazioni avvenute
- **stabilizzare definitivamente, entro il 2007, tutti i precari** in servizio nel nostro Ministero, ponendo fine al ricorso delle "sacche" di precariato esistenti;

Non ultimo, come interesse principale:

- a) **deve essere aperta una sessione negoziale che dia garanzia e certezza delle risorse economiche necessarie** per aumentare l'indennità di Amministrazione, attualmente in godimento al personale del Ministero per superare l'attuale sperequazione retributiva tra il personale;
- b) nell'ambito delle maggiori risorse previste dalla tabella A della legge Finanziaria 2007, **devono essere incrementate le risorse destinate a tutto il personale del Ministero**, stornando le quote necessarie a rivedere i compensi e la rivalutazione delle quote spettanti alle posizioni di lavoro, quali le turnazioni e le posizioni organizzative.

Infine, tenendo ben presente la data del 1 gennaio 2007 per l'attuazione della nuova riorganizzazione del Ministero - specialmente dopo l'approvazione del Decreto Legge 262 -, l'UNSA-Beni culturali ritiene opportuno richiamare l'interesse dei Lavoratori nel focalizzare (con la presente nota a verbale) le divergenze esistenti in alcuni articoli del presente CCIM in riferimento ad alcuni istituti contrattuali che di fatto non sono stati ancora chiariti del tutto.

Gli articoli dei quali si richiama l'attenzione sono:

ART. 8 – DIRITTI SINDACALI

Risulta di difficile lettura interpretativa, ancora oggi, quanto previsto al comma 1 relativamente al disposto del secondo periodo. Di fatto, ai lavoratori viene limitata la libera partecipazione alle assemblee.

ART. 12 - UTILIZZO DEL FONDO

Comma 6: non è specificatamente chiaro quale sia la motivazione di "*presentare alle OO.SS., entro il 31 ottobre di ciascun anno, una proposta contenente il piano delle turnazioni da effettuarsi l'anno successivo, distinta per sede di servizio*". E poi?

ART. 14 - PASSAGGI INTERNI ALLE AREE

Si rimanda ad un successivo accordo la "*definizione delle modalità di utilizzazione delle graduatorie di cui ai processi di riqualificazione avviati con accordo del 24 ottobre 2002*" ma non si definisce il termine temporale di tale accordo. E' un rimando all'infinito?

Inoltre, non vi è alcun accenno all'articolazione delle varie "aree professionali" che poi verranno previste al successivo comma 5, lettere *c* e *d*) dell'art. 29 (Mobilità: Presentazione delle domande / elaborazione delle graduatorie provvisorie di entrata). O, come recita la Tabella C, richiamata anche dal comma 1 dell'art. 40 (Part-time): "Individuazione delle aree funzionali". Insomma, «Aree professionali» od «Aree funzionali»?

ART. 38 – CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Il comma 1 prevede che l'Amministrazione "*può stipulare contratti di lavoro temporaneo con soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo ... per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio...*" ma non prevede alcuna informazione preventiva e ne accordo sindacale con le RSU e le OO.SS. locali.

Inoltre, a giudizio dell'UNSA-Beni culturali, questo articolo andava eliminato o quantomeno l'Amministrazione doveva dichiarare che: «fatti salvi i contratti in essere non avrebbe fatto più ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo», poiché, il ricorso a questo tipo di lavoratori continua a produrre ulteriore lavoro precario.

ART. 40 – PART - TIME

Il comma 1 prevede che il "contingente del 25% della dotazione organica di ciascuna posizione economica e professionalità da destinare alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si intende ordinariamente riferito alla dotazione organica di ogni singolo istituto con riferimento alle aree professionali di cui alla tabella C". Praticamente, ora, il 25% non è più riferito alla singola professionalità per posizione economica (o per singola posizione economica) ma si prevedono diverse "aree funzionali" suddivise a loro volta da singoli o diversi profili professionali. Allora, «Aree professionali» od «Aree funzionali»? In altre parole, così come ora è impostata questa tabella, ora è il caos...

ART. 43 – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

E' una babele! C'è un continuo e diverso richiamo: "al personale in part-time" comma 4; "del personale part-time" e "lavoratore a tempo parziale" comma 5; "del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale" comma 6; "i dipendenti a tempo parziale orizzontale" comma 7; "i lavoratori a tempo parziale verticale" e "in presenza di part-time verticale" comma 8; "il personale in part-time" comma 9. Inoltre, se forse è chiaro che ci si riferisce a prestazioni di lavoro a «part-time» relativo al personale a tempo determinato allora dovrebbe essere usata sempre la stessa terminologia ed indicazione «per» e non «al» o «del». Diversamente vi è identificazione con il personale a tempo indeterminato a prestazione di lavoro a part-time.

ART. 44 – BANCA DELLE ORE

Siamo d'accordo con il riferimento a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001 e che le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di Istituto.

Però, di fatto, l'articolo 27, oltre alla Banca delle ore, introduce nuovi istituti contrattuali (terminologie, concetti) che presuppongono applicazioni (azioni contrattuali) amministrative diverse, quali: "**prestazioni di lavoro ... supplementare**", "**permessi compensativi**", "**conto ore**", "**ore accantonate**", "**pagamento delle ore accantonate**". Istituti/concetti/azioni simili a "prestazioni di lavoro straordinario", "riposi compensativi", "ore eccedenti" ma che hanno una regolamentazione contrattuale diversa...

A questo punto sorgono diverse difficoltà interpretative che causano difformità applicative che andrebbero risolte dal Comparto con una nuova ed organica riformulazione degli articoli 26 e 27 CCNL integrativo 98-01 e l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996...